



COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio
Con R. P. n. 229
In data 08-09-2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 06-09-2014

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre alle ore 09:40 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di deliberazione, come di seguito indicato,

Manganiello Giovanni Tommaso	Presente	CALABRESE Giuliano Gerardo	Presente
SERINO Nunziante Nazaro	Presente	SATERIALE Antonello	Presente
ZUZOLO Estero	Presente	PEPE Giovanni Piero	Assente
LIVIERO Rocco	Presente	MIRRA Benito	Presente
PRINCIPE Giovanna	Presente	MOLINARO Antonio	Presente

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Tommaso Manganiello in qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio assistito dal Segretario comunale Dott.ssa Gabriella FRASCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
San Nazaro, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
San Nazaro, 03-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

Prima dell'apertura del secondo punto all'ordine del giorno entrano nell'aula consiliare i Consiglieri Zuzolo e Molinaro. Alle 9:50 entra il Consigliere Benito Mirra. Al momento della votazione risultano presenti 9 Consiglieri (assente Giovanni Piero Pepe).

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di deliberazione; sottolinea che nella stessa sono state recepite le disposizioni contenute nel regolamento approvato nella precedente seduta consiliare e rileva che è stato possibile proporre al Consiglio Comunale di mantenere l'aliquota base all'uno per mille; infine legge la proposta di deliberazione.

Chiede di intervenire il Consigliere Antonio Molinaro, il quale esprime la propria soddisfazione nel notare che si propone di mantenere l'aliquota all'un per mille; manifesta tuttavia perplessità in merito alla possibilità di coprire attraverso questo gettito le spese ordinarie legate all'erogazione dei servizi indivisibili (come quelle di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, che ritiene necessiti diversi interventi).

Il Sindaco afferma che la determinazione delle aliquote è avvenuta tenendo in considerazione le previsioni dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che sarà a breve sottoposto all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 30 settembre c.a. ; anticipa che vi sono ragioni per ritenere che sia possibile ridurre anche l'aliquota IMU sulle seconde case, riportandola allo 0,76%.

Esaurita la discussione, il Sindaco sottopone la proposta a votazione. Il Consigliere Molinaro dichiara l'astensione propria e del Consigliere Mirra perché non hanno partecipato al processo di elaborazione delle proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014.**";

Uditi gli interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione:

Presenti n. 9 Consiglieri ;

Assenti n. 1 Consiglieri;

Favorevoli n. 6 Consiglieri;

Contrari n. 1 Consiglieri- Astenuti n. 2 Consiglieri **Astenuti: Mirra, Molinaro; Contrario: Zuzolo;**

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2014.**", che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese,

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese,

Presenti n. 9 Consiglieri ;

Assenti n. 1 Consiglieri;

Favorevoli n. 8 Consiglieri;

Contrari n. 1 Consiglieri- **Contrario: Zuzolo**

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area II

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

-la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ✓ **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ✓ **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per quanto riguarda la TASI:
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27.06.2014** con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,1 %
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	0,1 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,1 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	0,1 %
Altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili	0,1%

RILEVATO CHE per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di dover individuare i seguenti **servizi indivisibili, alla cui – anche parziale- copertura è diretto il gettito derivante dall'applicazione della TASI:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno, anche in quota parte, la copertura nel bilancio di previsione 2014 delle spese inerenti i suindicati servizi indivisibili per gli importi di seguito indicati:

Servizio	Spese €	COPERTURA TASI €
manutenzione e circolazione stradale e servizi connessi	24.700,00	7.500,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	32.000,00	9.000,00
verde pubblico e servizi di tutela dell'ambiente	2.000,00	600,00
pubblica sicurezza e vigilanza	12.000,00	3.800,00
servizi socio-assistenziali	1.400,00	400,00
servizio di protezione civile	1.000,00	300,00
servizio cimiteriale	4.200,00	1.200,00
Servizio depurazione	25.200,00	7.200,00
TOTALE	102.500,00	30.000,00
Percentuale di copertura da TASI	29,27%	

RITENUTO CONGRUO stabilire che:

- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versi la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- nel caso in cui l'unità immobiliare, appartenente a categoria catastale C/1 o C/3, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versi la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, che si allega alla presente proposta deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :**

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,1 %
Abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)	0,1 %
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,1 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	0,1 %
Altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili	0,1%

- 3) di **dare atto** che, in sede di determinazione ed approvazione delle aliquote IMU deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- 4) **di stabilire** che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versi la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e che la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) **di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare, appartenente a categoria catastale C/1 o C/3, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 6) **Di dare atto** che il gettito stimato, applicando le aliquote di cui innanzi ammonta ad **€ 30.000,00**.
- 7) **Di individuare** i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura il gettito TASI è diretto** anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

- 8) **Di approvare** il seguente Piano Finanziario come da elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizio	Spese €	COPERTURA TASI €
manutenzione e circolazione stradale e servizi connessi	24.700,00	7.500,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	32.000,00	9.000,00
verde pubblico e servizi di tutela dell'ambiente	2.000,00	600,00
pubblica sicurezza e vigilanza	12.000,00	3.800,00
servizi socio-assistenziali	1.400,00	400,00
servizio di protezione civile	1.000,00	300,00
servizio cimiteriale	4.200,00	1.200,00
Servizio depurazione	25.200,00	7.200,00
TOTALE	102.500,00	30.000,00
Percentuale di copertura da TASI	29,27%	

- 8) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- 9) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 27.06.2014;
- 10) **di dare atto** che:
- ✓ le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
 - ✓ i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - ✓ L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
 - ✓ Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 11) **di inviare** il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

San Nazaro, 3 settembre 2014.

Il Responsabile dell'Area II
Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

Li 08-09-2014

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-09-2014

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. l. n° 267/2000);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. l. n° 267/2000).

Li 06-09-2014 .

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Nazzaro , lì 08-09-2014

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella FRASCA